



TRIBUNALE ORDINARIO DI TERAMO

Ufficio del Dirigente Amministrativo

tel. 0861326506/542/523/524

prot.tribunale.teramo@giustiziacert.it

PROT. 3026/26/SP-2

OGGETTO: contributo unificato - effetti della mancata dichiarazione della parte in ordine al valore della causa.

Al personale amministrativo dell'Area civile

SEDE

Agli Uffici del Giudice di Pace

TERAMO e ATRI

p.c. Al Sig. Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati

TERAMO

Si ritiene opportuno richiamare l'attenzione del personale amministrativo della sede sulle conseguenze della mancata dichiarazione di valore della causa negli atti introduttivi del giudizio.

Come noto, l'art 14, comma 2 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (D.P.R. n. 115 del 30 giugno 2002) prevede che **"il valore dei processi, determinato ai sensi del codice di procedura civile, deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni dell'atto introduttivo, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito".** In mancanza di tale dichiarazione, ai sensi dell'art. 13 co. 6, **"il processo si presume del valore indicato al comma 1, lettera g)"** ossia di valore superiore a euro 520.000 e dunque soggetto al pagamento del contributo unificato nella misura massima.

Le circolari ministeriali in argomento (Circolare DAG 29 settembre 2003; circolare DAG 14 luglio 2005; etc) hanno chiarito che la previsione di cui all'art. 13 co. 6 T.U. Spese di Giustizia ha natura sanzionatoria e deve essere applicata per tutte le cause in cui manchi la dichiarazione di valore, indipendentemente dal valore della causa e dall'autorità giudiziaria competente. Il Ministero, inoltre, ha chiarito che le eventuali dichiarazioni di valore integrative possono evitare la sanzione di cui all'art. 13 co. 6 soltanto ove intervengano prima dell'iscrizione a ruolo della causa stessa. Si aggiunge, inoltre, che la dichiarazione deve avere



ad oggetto la causa – non il contributo unificato da versare – atteso che, ai sensi dell’art. 15 T.U. Spese di Giustizia, “**il funzionario verifica l’esistenza della dichiarazione della parte in ordine al valore della causa oggetto della domanda e della ricevuta di versamento; verifica, inoltre, se l’importo risultante dalla stessa è diverso dal corrispondente scaglione di valore della causa**”. *Ictu oculi*, non risulta possibile per il personale di cancelleria effettuare la seconda verifica richiesta dalla legge (scaglione corrispondente al valore della causa) laddove la dichiarazione del valore della causa risulti mancante. Né può ritenersi sufficiente l’indicazione del valore esclusivamente nel "campo valore" contenuto nel file XML (datiatto.xml): tale informazione costituisce, infatti, un dato di natura meramente tecnico-informatica, richiesto dal software del Processo Civile Telematico ai fini della generazione della busta telematica, e non una dichiarazione processuale della parte. Inoltre, il dato non confluisce tra gli atti del fascicolo processuale, ma rimane confinato nei metadati della trasmissione telematica, con la conseguenza che non può assolvere alla funzione dichiarativa richiesta dalla normativa richiamata.

Tanto posto, **il personale amministrativo che provvede alle iscrizioni delle cause a ruolo** verificherà attentamente la presenza delle dichiarazioni di valore della causa nelle conclusioni degli atti introduttivi; in assenza delle dichiarazioni di valore ovvero in presenza di dichiarazioni aventi ad oggetto il contributo da versare e non il valore della causa, il suddetto personale provvederà, laddove sia stato versato il contributo minimo richiesto dalla legge (art. 1 co. 812, Legge 30 dicembre 2024 n. 217): 1) **alla tempestiva iscrizione della causa a ruolo**; 2) **alla immediata trasmissione della richiesta di recupero all’Ufficio Recupero Crediti** con il modello allegato alla presente nota (ALL. 1). Laddove non sia stato versato neanche il contributo unificato minimo previsto dalla Legge, il personale amministrativo provvederà al rifiuto dell’atto introduttivo del giudizio.

Si ricorda a tutto il personale amministrativo della sede, al momento di lavorazione di un atto telematico avente ad oggetto un versamento di contributo unificato, di prestare massima attenzione all’intervenuto avvio del recupero del credito: ciò al fine di evitare la duplicazione dei pagamenti da parte delle parti processuali. Come chiarito in numerose circolari ministeriali (da ultimo, circolare DAG 10 aprile 2026), la cancelleria può accettare un versamento tardivo di contributo unificato (e bruciare la ricevuta di pagamento) soltanto laddove non sia stata ancora aperta la partita di credito; diversamente, se l’attività coattiva di recupero del credito è già stata avviata, il personale di cancelleria dovrà rifiutare il versamento e ogni vicenda relativa alla riscossione dovrà essere regolata dalla parte debitrice del contributo unificato direttamente con la società di riscossione.

Si trasmette la presente nota al Sig. Presidente del Consiglio dell’Ordine, con invito di diffusione agli iscritti: si confida nella consueta e preziosa collaborazione.

Si dispone, infine, la pubblicazione della presente nota sul sito web istituzionale, tra le *news*.

Teramo lì 19/10/2026

Il Dirigente amministrativo

Federica GIRINELLI

 FEDERICA
GIRINELLI
19.10.2026
12:54:23
GMT+00:00